



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 38 del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE PROPOSTA COSTITUZIONE CON IL CONSORZIO S.T.N. VAL DI SOLE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2546 E SEG. DEL CODICE CIVILE CON APPORTO DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' LIMITATA ED ESCLUSIVA DELLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI SUL TORRENTE RABBIES DENOMINATI 'RABBIES 3' E 'RABBIES 4'.**

L'anno **duemilaquindici** addì **undici** mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **COSTANZI TULLIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA COSTITUZIONE CON IL CONSORZIO S.T.N. VAL DI SOLE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2546 E SEG. DEL CODICE CIVILE CON APPORTO DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' LIMITATA ED ESCLUSIVA DELLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI SUL TORRENTE RABBIES DENOMINATI 'RABBIES 3' E 'RABBIES 4'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come il Comune di Malè, titolare di una concessione a derivare e proprietario in località Molini di Terzolas di un impianto di produzione idroelettrica ad acqua fluente, alcuni anni fa ha potuto iniziare un percorso finalizzato all'ottenimento dei nulla osta necessari al potenziamento del proprio impianto, così da ricavare ben maggiori introiti, ricavi che sulla base dei dati di progetto consentono di stimare entrate superiori al milione di euro contro i circa duecentomila euro attualmente incassati.

Che in tal senso ha ottenuto la nuova concessione C/2202 dd. 03.10.2014, contenente le condizioni per la derivazione ed utilizzazione idroelettrica di acqua pubblica a servizio delle centrali Rabbies 3 e Rabbies 4, oltre che, in data 08.08.2014, l'iscrizione di entrambi gli impianti idroelettrici [Concessione del Dirigente del Suap di Trento (ora S.G.R.I.E.), n. 161 del 25.06.2014], in posizione utile nei "Registri IDRO RG2014 ED IDRO RR2014" di cui al DM 06.07.2012, per l'ottenimento dei nuovi incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai numeri di registro 36 e 30, codice FER004805 Codice Censimp IM_0772930 codice FER004817 Codice Censimp IM_S04MDTL.

Dato atto come ciò risulti particolarmente importante vero che il Decreto sugli Incentivi per la produzione idroelettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche del 06.07.2012, in vigore dal 01.01.2013, come emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, prevede una incentivazione che per i nuovi impianti idroelettrici ad acqua fluente (come i due impianti oggetto del nuovo sistema integrato) si attesta ad € 155 a Mwh e ad € 219,00 a Mwh, a cui va detratto il prezzo medio zonale dell'anno precedente ora pari a 49,50 /Mwh, differenza a cui si applica il coefficiente di graduazione 0,5, valore al quale va aggiunto nuovamente il prezzo medio zonale disposto dall'allegato 2.1 del D.M. 06.07.2012 [(in formula $To=Dx(Tb+Pr-Pzmo) + Pzmo$ dove per To si intende la tariffa finale, Tb la tariffa base, Pr eventuali premi non spettanti e Pzmo il prezzo medio zonale dell'energia riferito all'anno precedente] pari ad una tariffa finale di € 134,27 a Mwh per quelli soggetti a semplice ristrutturazione. Tali tariffe per l'energia ceduta al GSE hanno una durata di anni 20 dall'entrata in funzione degli impianti stessi.

Evidenziato peraltro come pur trattandosi di impianti ad alta redditività, costando gli stessi € 5.658.396,00.- per soli lavori, (dei quali €. 4.14.788,00= per Rabbies 3 ed €. 1.483.608,00= per Rabbies 4), con oneri complessivi che si attestano in circa 7.000.000,00.- di euro comprensivi di IVA e spese tecniche, gli stessi non possono essere sopportati finanziariamente da Malè, soggetto che aderendo al patto di stabilità non è in grado di farvi fronte da solo.

Considerato che la comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro a cura del GSE è intervenuta a mezzo comunicato stampa l'08.08.2014, i termini di cui ai precedenti commi sono

fissati rispettivamente ed inderogabilmente per l'impianto Rabbies 3 al 07 dicembre 2016 e per l'impianto di Rabbies 4 al 07 agosto 2016, tanto che il Comune da subito ha iniziato a valutare e sondare le possibili strade e soluzioni per addivenire comunque al raggiungimento di detto importante obiettivo.

Che peraltro l'art. 11 del DM 06.07.2012, confermato dalle Procedure Applicative del 24.08.2012 di cui all'art. 24 dello stesso, prevede per tali impianti dalla data di ottenimento degli incentivi e per il loro mantenimento, i seguenti tempi di realizzazione:

- una ulteriore proroga dei termini dianzi indicati di massimo 12 mesi per l'entrata in funzione ma con conseguente decurtazione mensile pari allo 0,50% della tariffa incentivante; - perdita definitiva dell'incentivo nel caso in cui l'impianto non sia in grado di entrare in funzione entro il termine massimo di proroga di cui al precedente punto.

Dato poi atto come giusta deliberazione n. 27 dd. 22.07.2014, la gestione del servizio elettrico, un tempo gestita in economia diretta da Malè e poi assegnata a STN Val di Non con sede in Cles, è stata affidata al recentemente costituito *Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, STN Val di Sole*, con sede in Malè, e ciò sino al 31 dicembre 2030.

Che in tal senso analogamente avevano poi deliberato anche i Comuni di Caldes, Cavizzana e Terzolas, assegnando a STN Val di Sole, come Malè, tutte le attività strumentali per erogazione del "servizio di trasporto, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica" e, residualmente, il ciclo dell'acqua nell'ambito del proprio territorio, riconoscendo così al Consorzio il diritto di gestire gli impianti ivi occorrenti ed il diritto di svolgere tutte le attività finalizzate alla gestione del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto di servizio, convenzione e statuto.

Dato atto che così come l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno istituito, è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati.

Evidenziato come il Comune ha ritenuto per questo di intraprendere una articolata e complessa fase di confronto proprio con dette realtà pubbliche locali, interne al Consorzio in quanto socie ma, poi, anche con altre ad esso esterne, per chiedere una compartecipazione economica a sostegno dell'iniziativa, non volendo aprire ai privati ma piuttosto assicurare che tutte le risorse che deriveranno dalla gestione degli interventi in parola ricadano localmente per tutto il periodo indicato nel bilancio e piano di fattibilità economica, pena di contro la perdita degli incentivi del GSE.

Dato atto che se i Comuni soci, nel corso dei molteplici incontri avutisi, hanno infine confermato il proprio interesse a sostenere l'iniziativa attraverso il braccio operativo rappresentato da STN Val di Sole, altri due, in particolare Croviana e Rabbi, hanno potuto manifestare un serio interesse confermando la volontà di entrare nella compagnie sociale.

Che STN, onde valutare al meglio la richiesta ricevuta di rendersi anche finanziatore dell'opera, ha incaricato il dott. Gianni Mocatti, con studio in Cles, di predisporre un piano di fattibilità finanziario che redatto in data 3 settembre 2015 fa emergere chiaramente l'alta redditività degli impianti progettati, un tasso di rendimento atteso molto significativo con conseguente rientro dell'investimento in pochi pur nell'ipotesi di assunzione di mutui a tassi

correnti di mercato quanto si sa che il BIM dell'Adige quanto prima confermerà l'erogazione di mutui in parte al 0% ed in parte all'1,5/2% per l'intera linea di credito.

Che peraltro pur non prefigurando ancora tutti gli scenari, per questioni di tempo, quando si presenterà il nuovo piano programma del Consorzio in aggiornamento dell'esistente sarà cura predisporre una ipotesi di gestione dell'investimento ancora meno favorevole per scongiurare anche gli scenari più preoccupanti.

Che ora, onde permettere ai diversi interlocutori di sviluppare le ulteriori fasi procedurali, così come quelle di sostenibilità tecnico-economica, si è convenuto di predisporre e proporre un contratto di associazione in partecipazione onde definire le linee qualificanti il possibile e auspicato rapporto di collaborazione, vero che come detto le limitate disponibilità finanziarie e l'impossibilità da solo di reperire risorse sufficienti nel rispetto dei parametri dati dal patto vanificherebbe gli sforzi fin qui fatti.

Dato atto come per coinvolgere STN si è pensato al contratto di associazione in partecipazione (contratto di scambio) a mezzo il quale un soggetto (associante) riceve da un altro soggetto (associato) un determinato apporto e gli attribuisce in cambio una partecipazione agli utili dell'impresa o di uno degli affari (art. 2549 C.C.).

Che detto strumento di finanziamento dell'impresa, alternativo sia alle operazioni di raccolta di capitale attraverso l'ampliamento della base societaria, sia all'indebitamento con soggetti istituzionali esterni, assicura inoltre all'associante il vantaggio di non essere obbligato a restituire il capitale versato dall'associato.

Trattasi di un contratto sinallagmatico, dal momento che l'associante mira a ottenere un apporto per finanziare la propria iniziativa, mentre l'associato intende conseguire un guadagno dipendente dall'andamento dell'affare, pertanto è ragionevole pensare che il Comune faccia la propria proposta e poi STN ne valuti la convenienza e sostenibilità pur nascendo la stessa da una pre-valutazione economica fatta dal consulente che ha pure visionato il presente contratto.

Propone pertanto che si approvi l'allegato contratto che con i suoi 27 articoli, sviluppato dopo aver gestito una complessa fase di confronto che ha coinvolto sia i Comuni aderenti al Consorzio che quelli intenzionati ad entrarvi.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato come nella procedura di ottenimento delle concessioni idroelettriche in parola, il Comune di Malè ha operato in regime di libera concorrenza senza alcuna prerogativa di genere derivante dalla sua natura di Ente Pubblico locale, rientrando le procedure di rilascio delle "Piccole derivazioni" nel libero regime di concorrenza, attribuite come tali al primo che deposita domanda e vincola a suo favore il tratto di derivazione sotteso, senza alcuna agevolazione o prelazione per i Comuni sul cui territorio gli impianti richiesti insistono.

Che stante quanto premesso ma considerato come dette opere si qualifichino straordinariamente vantaggiose sia dal punto di vista ambientale che economico, come dimostrato dalla loro natura di impianti da fonti rinnovabile e come evidenziato dai piani economici e finanziari dell'impianto di Rabbies 3 e Rabbies 4, allegati al presente atto, valutate le possibili

alternative, sulla base di quanto poi recentemente fatto da altri enti locali, si è pensato di coinvolgere i Comuni di Caldes, Cavizzana e Terzolas in prima battuta ed a seguire di Croiana e Rabbi perché diventino partner finanziari attraverso STN.

Che detta scelta trova ulteriore giustificazione in quanto trattasi di soggetti che, ragionevolmente tutti, diverranno in futuro interlocutori obbligatori per Malè in prospettiva gestioni associate e, non ultimo, di possibili fusioni tra comuni.

Che pertanto con il contributo degli stessi si è appunto pensato di chiedere a STN Val di Sole di gestire l'appalto e l'esecuzione dei lavori con apporto di capitale a mezzo di contratto di associazione in partecipazione, gestione da cui deriverebbe al Consorzio un significativo utile da ripartire ai soci al netto di quanto di sua competenza a titolo di rimborso oneri finanziari, fiscali e amministrativi, Consorzio che dei soci è soggetto "strumentale", significando ciò che l'Ente Locale, attraverso l'Azienda, realizza sostanzialmente una forma diretta di gestione del servizio.

Dato atto come l'associante comune di Malè, in qualità di Ente Pubblico territoriale è abilitato dalle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige allo svolgimento di attività economica rivolta alla produzione di energia idroelettrica, (*come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia", che all'Art. 1, comma 1, lettera a) dispone che "Gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica.*

Evidenziato come il contratto di associazione rappresenta oggi una modalità operativa che può permettere al Comune di Malè di concretizzare la realizzazione degli impianti in oggetto entro i termini fissasti dal GSE e così non perdere irrimediabilmente i cospicui incentivi faticosamente ottenuti;

Che il Comune di Malè ha investito in questi progetti grandi risorse umane e importanti risorse finanziarie proprie e che ogni ulteriore giorno necessario per espletare le formalità amministrative necessarie all'avvio dei lavori causa il pari ritardo dell'entrata in funzione degli impianti di Rabbies 3 e Rabbies 4.

Che STN, associato, ha manifestato la propria disponibilità a fornire all'associante nella futura ed apposita costituenda associazione in partecipazione, il proprio apporto realizzativo degli impianti di "Rabbies 3" e di "Rabbies 4", limitato e circoscritto alla realizzazione degli stessi (attività imprenditoriale dell'associante) e, in futuro, ragionevolmente della gestione.

Dato atto come l'associato, sulla base della proposta di piano di fattibilità economica e al contratto predisposto in contraddittorio con questo Comune, si è riservato di assumere nel breve periodo tutti gli ulteriori e necessari atti di sua competenza.

Dato atto che un comune può legittimamente avvalersi, nella organizzazione dei mezzi necessari per i suoi compiti istituzionali, anche di un consorzio da esso costituito con altri enti. In particolare è legittimo l'affidamento, da parte del comune a un tale consorzio, della gestione di un servizio pubblico, configurandosi l'affidamento come un'ordinaria ripartizione di funzioni e servizi interna ad uno stesso sistema amministrativo attraverso una delega formale. In tal caso il consorzio

può assumere una vasta gamma di attività purché tali ulteriori attività siano connesse o accessorie al servizio pubblico.

Che per "servizio pubblico", per consolidata giurisprudenza, si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi.

Ricordato poi come il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia, all'art 1 così dispone;

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

- a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
- b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'ENEL s.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

Che ancorché l'affidamento della attività in parola, finalizzata la conseguimento di un pubblico interesse, non eluda i principi di libera concorrenza che sempre devono qualificare l'agire pubblico, a maggior garanzia STN procederà comunque ad individuare l'appaltatore dei lavori a mezzo gara.

Dato atto come pur risultando essere STN un'ordinaria ripartizione interna dei Comuni consorziati, quindi elemento di uno stesso sistema amministrativo di funzioni e servizi, queste debbono essere esercitate comunque attraverso una delega formale.

Per quanto espresso e con riferimento all'art. 69 del T.U. sull'ordinamento dei comuni, al Comune compete infatti l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale quali il piano-programma comprendente i contratti di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Spetta, pertanto, all'azienda procedere autonomamente, secondo le regole di economicità che caratterizzano l'esercizio di un'impresa, nel perseguimento dei fini posti dell'ente locale.

Sulla base di detti principi, partendo dai dati di bilancio e armonizzandoli in una prospettiva di gestione triennale, l'Assemblea del Consorzio dovrà preventivamente approvare e rimettere ai Consigli un aggiornamento del piano programma corredandolo opportunamente di dati previsionali ove si ipotizza la già programmata entrata di due nuovi soci e la gestione, per conto del Comune di Malè, con contratto di associazione in partecipazione, della realizzazione mediante apporto di capitale delle due nuove centrali.

Evidenziato come i riparti negoziati tra le parti, come indicati nei documenti allegati, rendono sicuramente remunerativa l'iniziativa anche per STN, iniziativa che anche nel caso scattino le clausole di salvaguardia previste in contratto rende comunque l'operazione interessante sotto il profilo economico per tutte i soggetti coinvolti e quindi tale da portare ricadute significative anche sulle rispettive collettività.

Rilevato che i Comuni possono affidare direttamente servizi ad Aziende pubbliche costituite dagli Enti titolari del servizio considerata la strumentalità dell'attività svolta per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni medesimi, così come possono partecipare a società che integrino la partecipazione strumentale allo svolgimento dell'attività;

Che la previsione provinciale che dispone in materia di forme di gestione dei servizi pubblici corrisponde all'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004 n. 6, così come da ultimo modificata dalla L.P. 4 ottobre 2012 n. 21, indica alcuni elementi da considerare sia nell'ipotesi di gestione in economia che nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altre forme consentite, tra cui l'Azienda Speciale Consortile, società di capitali a capitale pubblico o a capitale misto pubblico privato;

Dato atto come per definire l'affidamento dell'attività imprenditoriale accessoria al perseguimento di fini generali e pubblici il Piano programma diventerà una previsione minima e necessaria per determinare e aggiornare le scelte e gli obiettivi che il Consorzio andrà a portare avanti nel triennio di riferimento e ciò con particolare riferimento all'economicità futura della gestione prescelta, giustificando l'affidamento in quanto altamente remunerativo e come tale da gestire preferibilmente in ambito pubblico.

Udita la relazione e fatto proprio quanto in essa esposto.

Che il piano di prossima presentazione, propedeutico alla firma del contratto, dovrà verificare la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività assegnata al Consorzio, attività di verifica e analisi condotta sul piano previsionale circa le dotazioni di risorse strumentali e finanziarie occorrenti per l'assunzione di detta nuova attività.

Verificata la convenienza data dall'assicurare lo svolgimento di detta iniziativa con riferimento al bacino territorialmente competente per Comuni che proseguono l'esperienza consortile, dichiararsi disponibili a sviluppare quei processi che a breve porteranno almeno alla nascita delle gestione associate d'ambito per la Bassa Valle di Sole.

Che, in specifico, la gestione unitaria consente: 1) di valorizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche dei diversi bacini d'utenza territoriali; 2) di acquisire sul mercato sinergie finanziarie e tecniche con maggiore facilità e rapidità, 3) di recuperare livelli dimensionali migliori per la permanenza nel mercato.

Dato atto come trattandosi di atto propedeutico e comunque condizionato in termini di sua operatività alla approvazione del piano programma non verrà richiesto in questa fase il parere del Revisore dei Conti del Comune, peraltro già edotto della materia.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, pareri resi in ragione delle rispettive professionalità e delle competenze specifiche espresse.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato documento costituente proposta di costituzione con il Consorzio S.T.N. Val di Sole di associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2546 e seg. del codice civile con apporto di servizi per l'attività limitata ed esclusiva della costruzione degli impianti idroelettrici sul torrente Rabbies denominati "Rabbies 3" e "Rabbies 4".
2. Di trasmettere copia della presente al Consorzio per l'assunzione degli atti conseguenti facoltizzando il Sindaco ad assumere ogni atto esecutivo a ciò conseguente compresa l'approvazione di varianti non sostanziali cosicché si addivenga alla definizione concordata ed equa di tutti i suoi contenuti negoziali, nella prospettiva di approvare un aggiornamento del piano programma del Consorzio quanto più attendibile possibile, ciò in ragione delle riacadute che il contratto di associazione potrà avere sulla operatività tecnica e sulla gestione finanziaria dello stesso.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e
votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **14.09.2015** al giorno **24.09.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **14.09.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
